

## **PROTOCOLLO D'INTESA SULL'ATTIVITA' E RELAZIONI SINDACALI**

Il giorno 29/08/2022 alle ore 11:00  
presso il Teatro Mabilia di Antica Scuola dei Battuti  
in via Spalti, 1, Venezia Mestre

**si sono incontrati**

**Per Fondazione Venezia Servizi alla Persona (di seguito per brevità Fondazione):**


Beltrame Claudio – Presidente  
Filippo Battistelli – Consigliere  
Jessica Morosini – Direttore  
Elisa Torri – Responsabile Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi Informativi  
Gabriele Brunello – Consulente del lavoro

**Per le Organizzazioni Sindacali:**

Per la O.S. UIL FPL:  
Francesco Menegazzi  
Pietro Polo  
Morena Serra  
Patrizia Velotto  
Nicholas Turcati

Per la O.S. FP CGIL:  
Italia Scattolin  
Guerrino Pain

Per la O.S. CISL FP:  
Paolo Lubiato  
Lidia Maria Lopez  
Alessio Carrino



## Premessa

Il presente protocollo:

- costituisce una regolamentazione che, ad integrazione dei contratti collettivi o delle norme che regolano i rapporti di lavoro, disciplina, con riferimento alle varie categorie di personale destinatarie (quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali), la materia dei diritti e delle relazioni sindacali nell'ambito della Fondazione;
- è unitario e inscindibile per ogni sua parte, non può essere comunque derogato dai destinatari del protocollo e si applica esclusivamente ai dipendenti della scrivente Fondazione e alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente protocollo;
- specifica che Fondazione Venezia rappresenta un'unica unità produttiva, composta da più servizi all'interno del Comune di Venezia. È possibile suddividere Fondazione Venezia Servizi alla Persona nei seguenti servizi (comunque non riconoscibili come unità produttive distinte e autonome):
  - Amministrazione
  - SAD
  - Residenza Turazza
  - Centro Servizi San Giobbe
  - Comunità Educativa per minori con pronta accoglienza Villa Lucia
  - Comunità Alloggio Estensiva per pazienti psichiatrici Giubileo della Misericordia
  - Settore Cultura

Sarà cura della Direzione di Fondazione dare comunicazione alle Organizzazioni Sindacali di eventuali integrazioni e/o dismissioni dei servizi sopra descritti.


### Art. 1 - Decorrenze e scadenza

Il presente Protocollo decorre dalla data di stipulazione e avrà durata di tre anni. Si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo, qualora non venga disdetto da almeno una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

### Art. 2 - Permessi per cariche sindacali

Ai sensi dell'art. 11 del CCNL Uneba, le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali, stipulanti il CCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime di 52 ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 dipendenti.

I dirigenti sindacali di cui al 1° comma hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.



Ove venisse comunicato dalle singole sigle sindacali di aver nominato più componenti di Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici sindacali dipendenti dell'Ente (massimo 2), il numero dei permessi retribuiti e non retribuiti rimarrà comunque invariato (massimo 52 ore annue complessive per i permessi retribuiti e permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 giorni all'anno per sigla sindacale).

I nominativi dei dirigenti di cui al 1° comma e le relative variazioni debbono essere comunicati alla Direzione della Fondazione ad opera della O.S. di appartenenza.

Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive OO.SS.

### **Art. 3 - Permessi ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali**

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti in proporzione al numero complessivo dei dipendenti di Fondazione, oltre a permessi **non** retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.

Nello specifico, posto che ad oggi sono computati 420 dipendenti, ogni sigla sindacale firmataria del contratto applicato avrà diritto a usufruire di complessive n. 192 ore annue di permesso retribuito, indipendentemente dal numero di dirigenti sindacali nominati, e n. 16 giorni all'anno di permesso non retribuito.


Le parti concordano di riconoscere ulteriori 20 ore annue di permesso o congedo retribuito per ciascuna Organizzazione Sindacale, per complessive n. 212 ore annue di permesso retribuito.

Ad integrazione di quanto previsto dal succitato art. 23, ogni sigla sindacale ha la facoltà di nominare fino ad un massimo di 10 dirigenti sindacali. Si concorda, tuttavia, che potranno partecipare agli incontri tra le organizzazioni sindacali e la Fondazione n. 1 Segretario Territoriale e al massimo n. 2 dirigenti sindacali aziendali per ciascuna O.S. salvo che per gli incontri di carattere generale ove potranno partecipare tutti i dirigenti sindacali nominati dalla O.S., compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per incontri di carattere generale si intendono gli incontri inerenti alle seguenti tematiche:

- contrattazione aziendale
- analisi/presentazione del bilancio

Il numero dei permessi retribuiti e non retribuiti rimarrà comunque invariato, per ogni singola sigla sindacale.



Le richieste di permessi devono essere presentate per iscritto alla Direzione, tramite le rispettive Organizzazioni Sindacali, di regola 24 ore prima per i permessi retribuiti e di regola 3 giorni prima per i permessi non retribuiti.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, i nominativi dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e le relative variazioni debbono essere comunicati alla Direzione della Fondazione ad opera della O.S. di appartenenza.

Quanto sopra esplica i suoi effetti solo dalla data in cui risulta pervenuta alla Direzione la relativa comunicazione.

Le ore per la partecipazione alla contrattazione collettiva decentrata territoriale dei dirigenti sindacali della RSA non saranno retribuite se svolte fuori dell'orario di lavoro e saranno retribuite se svolte durante l'orario di lavoro, ma non andranno a decurtare i permessi sindacali dei dirigenti, come sopra previsti.

#### **Art. 4 - Assemblee del personale**


Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 dipendenti, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Della convocazione della assemblea deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore, da parte delle OO.SS. firmatarie del contratto CCNL Uneba.

Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 ore di durata. In ogni caso, in occasione di assemblee, saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Tuttavia, per il Servizio di Assistenza Domiciliare, al fine di limitare il disagio all'utenza, le parti concordano che di norma le assemblee si svolgeranno nell'orario pomeridiano, ed il personale partecipante sarà retribuito alla stessa stregua dell'orario ordinario di servizio, previa certificazione della presenza del lavoratore da parte delle OO.SS..

Si precisa che verrà retribuito solo il dipendente regolarmente in servizio nella giornata, mentre il dipendente assente per l'intera giornata per ferie, rol, EVT, infortunio, permessi di qualsiasi tipo, malattia, riposo, aspettativa retribuita e non retribuita, congedo parentale, maternità, paternità, banca delle ore, recupero flessibilità, e s.m.i. potrà partecipare, ma non sarà remunerato.

Al fine di garantire l'omogeneità sindacale per i diversi servizi relativa alla retribuzione delle ore di assemblea al di fuori dell'orario di lavoro, le parti concordano di rivedersi entro la metà di novembre 2023, dopo aver acquisito i dati del bilancio consuntivo del 2022 e del bilancio di previsione del 2023.









## **Art. 5 – Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali**

In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 11 aprile 2000 n.83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:

- a) prestazioni medico sanitarie, anche a carattere ambulatoriale, quelle di igiene e di assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;
- b) confezione, distribuzione, somministrazione del vitto e sanificazione del materiale.

Pertanto, in merito ai servizi essenziali ed ai contingenti minimi di personale utili a garantire i suddetti servizi in caso di sciopero o di assemblee, si concorda che devono essere garantiti gli interventi di assistenza minima previsti da normativa e, per il servizio domiciliare, devono essere garantiti i servizi per gli utenti che usufruiscono di una assistenza programmata di 7 giorni alla settimana.

A tale scopo Fondazione Venezia precetterà i dipendenti garantendo un criterio di rotazione, compatibilmente con le peculiarità del servizio interessato.

Inoltre, ai fini della contabilizzazione delle assenze per sciopero, il dipendente invierà una comunicazione tramite e-mail all'Ufficio Personale, segnalando la sua adesione allo sciopero, entro un massimo di 2 ore dall'inizio dello sciopero stesso.

## **Art. 6 – Affissioni sindacali**


Ai sensi dell'art. 14 del CCNL Unepa, sarà consentito alle OO.SS. stipulanti, alle R.S.U. o, in mancanza, alle loro R.S.A. di affiggere su appositi spazi, che le Direzioni avranno l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'Istituzione, pubblicazioni, testi e comunicati esclusivamente inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alla Direzione dell'Istituzione e Ente.

## **Art. 7 – Locali delle rappresentanze sindacali Aziendali**

Fondazione, non appena ne avrà la possibilità, si impegna a porre permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune.

## **Art. 8 – Comunicazione elenco iscritti alle Organizzazioni Sindacali**

Si concorda che, su richiesta dell'Organizzazione Sindacale, Fondazione invierà l'elenco degli iscritti alla sigla richiedente, con cadenza bimensile. Tale elenco riporterà esclusivamente nome, cognome e qualifica del dipendente iscritto, e per rispetto della normativa in materia di privacy non potrà indicare ulteriori informazioni.









## Art. 9 – Incontri tra Organizzazioni Sindacali e Direzione

Le parti concordano di fissare con cadenza bimestrale - di norma il primo martedì del bimestre a decorrere da novembre 2022 - un incontro tra le OO.SS. e la Direzione con le modalità di cui sotto.

Fondazione invierà a mezzo mail la convocazione degli incontri alle Organizzazioni Sindacali con almeno una settimana di anticipo. Le OO.SS. potranno chiedere il differimento della data fino ad un massimo di tre giorni prima della data prefissata per l'incontro, proponendo contestualmente una nuova data per l'effettuazione dell'incontro stesso da tenersi entro la settimana successiva.


Nel caso in cui una sigla sindacale comunichi di non poter partecipare all'incontro a ridosso della data prefissata, ovvero nei tre giorni precedenti a tale data, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, l'incontro si terrà comunque alla presenza delle altre OO.SS..


La Direzione si premurerà di inviare, entro la settimana seguente, il verbale dell'incontro a tutte le OO.SS, assenti compresi. Da parte loro le OO.SS. si impegneranno a prenderne visione, suggerire eventuali modifiche e sottoscrivere il verbale definitivo entro 10 giorni.


Il presente protocollo d'intesa viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Venezia – Mestre, 29 agosto 2022

Per Fondazione Venezia Servizi alla  
Persona:

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per le Organizzazioni Sindacali:

FP CGIL   
\_\_\_\_\_

CISL FP   
\_\_\_\_\_

UIL FPL \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_